



TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA

Presidenza

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274
E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

L'anno 2014 il giorno 5 del mese di Marzo

tra

il **TRIBUNALE DELLA SPEZIA** C.F. 80010970111 che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. dott. Francesco Sorrentino con sede alla Spezia, in Viale Italia 142, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001,

e

la **FONDAZIONE MANLIO CANEPA ONLUS**, C.F. 81000430116, P.I. 01341730115, con sede in Viale della Vittoria n. 39 19032 Lerici, nella persona del suo Presidente Avv. Federico Pardini, nato a La Spezia il 28/03/1966, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera del C.d.A. in data 03.02.14

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- che l'art. 186, comma 9 *bis* e l'art. 187 comma 8 *bis* del Codice della Strada, come modificati dalla legge 29.7.2010, n. 210, prevedono che il giudice può sostituire la pena, detentiva e pecuniaria, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista

dall'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l'art. 2, co. 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nel citato art. 186, comma 9 *bis* del Codice della strada, e nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con decreto 16.7.2001;

CONSIDERATO

che l'Associazione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero due unità contemporaneamente.

si conviene quanto segue

ART.1

(Attività da svolgere)

L'Associazione consente che i condannati alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività accompagnamento soggetti disabili in carico alla Fondazione M.C.-

- b) attività ausiliarie all'interno del centro diurno Antares.-
- c) coadiuvare educatori e soggetti disabili nell'espletamento delle attività agricole connesse al progetto di agricoltura sociale "Evergreen".-
- d) ogni altra attività di tipo manuale ed esecutiva strumentale alle finalità statutarie della Fondazione.-

ART.2

(Modalità di svolgimento)

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L'attività avrà svolgimento durante l'attività dell'Associazione:

La sede è operativa dalle ore 08,30 alle 15,30 dal lunedì al venerdì feriali.

Le attività sopra indicate si svolgeranno indicativamente nelle ore di apertura della sede salvo specifiche attività socializzanti (tipo accompagnamento fuori sede dei ragazzi disabili) che potranno svolgersi anche in orari o giorni diversi da quelli di apertura; il riposo settimanale ricadrà normalmente nella giornata di domenica, fatto salvo eventuali esigenze straordinarie dipendenti da programmazione di attività socializzanti nei week end; in tal caso il riposo sarà anticipato o posticipato.

ART.3

(Coordinatori delle prestazioni)

La Fondazione M.C.O. individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi: Coordinatore dott.ssa Eleonora Lazzaro.-

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

La Fondazione M.C.O. si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4

(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Fondazione M.C.O. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

La Fondazione M.C.O. si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

(Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali)

E' fatto divieto alla Fondazione M.C.O. di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico dell'Associazione;

ART.6

(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente, all'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato, salvè le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'ente.

ART. 9

(Relazione sull'applicazione della convenzione)

La Fondazione predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (tribunale.laspezia@giustizia.it);

ART.10

(Durata dell'accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione;

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELLA
Fondazione Manlio Canepa Onlus

Avv. Federico Pardini


IL PRESIDENTE FF.
DEL TRIBUNALE
Dr. Francesco Sorrentino

